

SETTORE

ADEMPIMENTI

**L'INDICAZIONE DEL CCNL EDILE PER FRUIRE
DELLE DETRAZIONI / BENEFICI FISCALI**

RIFERIMENTI

- Art. 1, comma 43-bis, Legge n. 234/2021
- Art. 28-quater, DL n. 4/2022
- Art. 23-bis, DL n. 21/2022
- Circolare Agenzia Entrate 27.5.2022, n. 19/E

IN SINTESI

Come disposto nell'ambito del c.d. "Decreto Sostegni-ter", la fruizione delle detrazioni / benefici fiscali per gli interventi edilizi è subordinata all'indicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile nell'atto di affidamento dei lavori nonché nelle relative fatture.

Tale disposizione è riferita alle opere di importo complessivo superiore a € 70.000 (l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore riguarda comunque i soli lavori edili) e trova applicazione agli atti di affidamento stipulati dal 27.5.2022.

Come evidenziato recentemente dall'Agenzia delle Entrate, la stessa:

- *va rispettata anche per i lavori effettuati tramite un general contractor / lavori edili oggetto di subappalto;*
- *interessa i lavori per i quali sono impiegati lavoratori dipendenti (la norma rinvia, infatti, alla figura dei "datori di lavoro").*

L'omessa indicazione del contratto collettivo nelle fatture non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali sempreché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Con l'art. 28-quater, DL n. 4/2022, c.d. "Decreto Sostegni-ter" è stato introdotto il comma 43-bis all'art. 1, Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022) ai sensi del quale, per i **lavori edili di cui all'Allegato X**, D.Lgs. n. 81/2008 (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione / rinnovamento / smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura / cemento armato / metallo / legno / altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica / sistemazione forestale / sterro, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile, gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile) di **importo superiore a € 70.000**, i benefici di cui:

- agli artt. 119 (**detrazione 110%**), 119-ter (**detrazione 75% per superamento e eliminazione di barriere architettoniche**), 120 (**credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro**) e 121 (**opzione per sconto in fattura e cessione del credito**), DL n. 34/2020;
- all'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013 (c.d. "**Bonus mobili**");
- all'art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017 (c.d. "**Bonus verde**");
- all'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019 (c.d. "**Bonus facciate**");

sono riconosciuti a condizione che nell'atto di affidamento dei lavori sia specificata espressamente l'applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali ai sensi dell'art. 51, D.Lgs. n. 81/2015.



Il contratto collettivo applicato, oltre che **nell'atto di affidamento dei lavori**, deve essere **specificato anche nelle fatture** emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

I soggetti abilitati di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottori commercialisti / consulenti del lavoro / ecc.) e i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF **al fine del rilascio del visto di conformità sono tenuti a verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse** dagli esecutori dei lavori.



I predetti obblighi trovano **applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente al 27.5.2022**.

In sede di conversione del DL n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina", il Legislatore ha modificato il citato comma 43-bis, disponendo che l'obbligo in esame, pur restando **riferito esclusivamente** ai lavori edili definiti dal predetto **Allegato X**, scatta **per le opere** il cui importo risulti **complessivamente superiore a € 70.000**.

Con la recente Circolare 27.5.2022, n. 19/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'obbligo in esame.

Prima di illustrare nel dettaglio i chiarimenti di interesse, si evidenzia che la stessa Agenzia precisa che l'obbligo di esposizione del CCNL:

- riguarda **disposizioni di natura non fiscale** per le quali va fatto riferimento al Ministero del Lavoro al quale la stessa Agenzia si è rivolta per fornire i chiarimenti di seguito esposti. Conseguentemente, per eventuali dubbi interpretativi non potranno essere presentati interpellati ai sensi dell'art. 11, Legge n. 212/2020;
- **non incide in alcun modo su finalità diverse dalla detraibilità delle spese / benefici fiscali sopra richiamati** per le quali resta ferma l'applicazione delle disposizioni, degli adempimenti e dei controlli ordinariamente previsti (ad esempio, per il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili ai sensi del DM n. 143/2021 o dell'obbligo di verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 81/2008).

OPERE DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE A € 70.000

In merito alla formulazione del citato comma 43-bis risultante a seguito delle modifiche da ultimo apportate dal c.d. "Decreto Ucraina", nella citata Circolare n. 19/E l'Agenzia chiarisce che per verificare il superamento del limite di € 70.000, va fatto riferimento alle



“opere, intese in senso ampio e non solo ai lavori edili il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai soli lavori edili”.

Come precisa la stessa Agenzia, tale interpretazione comporta un ampliamento della portata applicativa del comma 43-bis, in quanto **richiede che il limite di € 70.000 sia parametrato al valore dell'opera complessiva** e non soltanto alla parte di lavori edili dell'Allegato X interessati dal nuovo obbligo.

LAVORI EDILI CON OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CCNL

Come sopra evidenziato, mentre la verifica del limite di € 70.000 va fatta con riferimento alle opere complessivamente eseguite, l'**obbligo di indicare il CCNL** di riferimento riguarda **esclusivamente i lavori edili di cui all'Allegato X**, D.Lgs. n. 81/2008.

A tal fine nella Circolare n. 19/E in esame l'Agenzia precisa che:

- deve trattarsi di **lavori edili espressamente previsti nell'Allegato X** e tale categoria non può essere suscettibile di interpretazioni estensive. Conseguentemente, sono **esclusi**:
 - i lavori di **posa in opera di elementi accessori in legno**;
 - le **attività di impiantistica accessoria**;eseguiti da **imprese che applicano contratti collettivi di lavoro diversi da quelli edili**.

In merito al c.d. "Bonus mobili" l'Agenzia specifica che le nuove disposizioni sono applicabili con riferimento ai **presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio**, ossia lo stesso spetta solo nel caso in cui **nell'atto di affidamento dei correlati lavori di ristrutturazione edilizia** sia indicato, se previsto, che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei relativi CCNL;

- per individuare i lavori edili eseguiti in applicazione dei **contratti collettivi del settore edile va fatto riferimento ai contratti identificati con i seguenti codici** assegnati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che hanno sostituito i codici utilizzati prima dall'INPS:
 - **F012** (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
 - **F015**;
 - **F018** (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).



È onere del committente dei lavori richiedere l'indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l'inserimento, in quanto l'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali previsti.

PRESENZA DI GENERAL CONTRACTOR / SUBAPPALTO

L'Agenzia specifica che tale **obbligo deve essere rispettato anche** nel caso in cui:

- il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato **tramite un general contractor**;
- i lavori edili siano oggetto di **subappalto**.

In tali casi:

- nel contratto di affidamento stipulato con il general contractor / soggetto che affiderà i lavori in appalto devono essere indicati i **contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali verranno affidati i lavori edili**;
- nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture dovrà essere indicato il **contratto effettivamente applicato**.

OBBLIGO CIRCOSCRITTO A INTERVENTI CON IMPIEGO DI LAVORATORI DIPENDENTI

In considerazione del fatto che la normativa di riferimento richiede l'assolvimento dell'obbligo in esame per i lavori edili "eseguiti **da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile**", l'Agenzia evidenzia che sono **esclusi** dall'ambito di applicazione del comma 43-bis gli interventi eseguiti, **senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari**, ovvero **da soci** di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.



In altre parole, l'obbligo in esame riguarda **soltanto gli interventi per i quali si impiegano lavoratori dipendenti**.

OMESSA INDICAZIONE DEL CCNL

Il citato comma 43-bis dispone che:

- i benefici / detrazioni previsti dagli artt. 119, 119-ter, 120 e 121, DL n. 34/2020, dall'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, dall'art. 1, comma 12, Legge n. 205/2017 e dall'art. 1, comma 219, Legge n. 160/2019, **possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori** è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i CCNL del settore edile;
- il CCNL applicato **deve essere riportato anche nelle fatture** emesse in relazione all'esecuzione dei lavori;
- **per il rilascio del visto di conformità** (quando richiesto per la fruizione dei benefici sopra richiamati) i soggetti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.) e i responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF **verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture** emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Tale formulazione ha portato l'Agenzia a precisare che l'**omessa indicazione del CCNL**:

- **nell'atto di affidamento**, determina il **mancato riconoscimento dei benefici fiscali** previsti;
- **nelle fatture** relative ai lavori edili eseguiti, **non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali**, purché tale indicazione sia presente nell'atto di affidamento.

Qualora, **per errore**, in una fattura **non sia stato indicato il CCNL applicato**, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa**, con la quale quest'ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell'esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

DECORRENZA NUOVI OBBLIGHI

Come sopra evidenziato, il comma 43-bis prevede che gli obblighi dallo stesso previsti trovano **applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente al 27.5.2022**.

Ora l'Agenzia precisa che:



*"in applicazione di tale disposizione, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e della tutela dell'affidamento degli stessi, le prescrizioni di cui al citato comma 43-bis **operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data**".*

Tale precisazione porta pertanto a ritenere che se i lavori sono iniziati dopo il 27.5.2022 ma il relativo atto di affidamento è stato stipulato precedentemente, non è richiesta la presenza nello stesso del CCNL edile applicato.

